

Normativa sulle assicurazioni sociali per i docenti di musica aventi statuto di frontalieri ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009

Il sistema svizzero delle assicurazioni sociali comprende i cinque settori seguenti: la previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (sistema dei tre pilastri), la protezione dalle conseguenze di una malattia o di un infortunio, le indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità, l'assicurazione contro la disoccupazione e gli assegni familiari. Queste assicurazioni offrono una tutela corrispondendo prestazioni quali le rendite, le indennità di perdita di guadagno e gli assegni familiari, oppure assumendo i costi connessi a una malattia o a un infortunio. Le prestazioni dei singoli rami delle assicurazioni sociali sono innanzitutto finanziate mediante i contributi prelevati sul reddito proveniente da un'attività lucrativa.

Norme applicabili ai frontalieri (UE)

Svariate scuole di musica svizzere ubicate sulle fasce di confine impiegano insegnanti di musica provenienti dall'area UE. Essi sono considerati «frontalieri» se esercitano in Svizzera un'attività lucrativa dipendente o indipendente, ma vivono in uno Stato membro dell'UE al quale fanno ritorno giornalmente o, perlomeno, settimanalmente. Il 1° aprile 2012 sono entrati in vigore i nuovi regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009. Gli stessi sono determinanti anche per l'assoggettamento assicurativo dei frontalieri.

Sostanzialmente per i frontalieri si distinguono le seguenti varianti di assoggettamento assicurativo:

- 1. Una persona che esercita esclusivamente in uno Stato membro dell'UE (risp. in Svizzera) un'attività lucrativa subordinata o autonoma, è soggetta alla legislazione dello Stato membro, risp. della Svizzera (art. 11 cpv. 3 lett. a Reg. 883/2004).*

La normativa concerne i docenti di musica provenienti dall'area UE attivi esclusivamente quali dipendenti delle scuole di musica in Svizzera. Essi sono di conseguenza

assoggettati alle prescrizioni legali svizzere e devono essere assicurati all'AVS/AI/IPG e AD svizzere.

2. *Una persona che, contestualmente, esercita abitualmente un'(unica) attività subordinata e un'attività lucrativa autonoma in più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato in cui essa esercita un'attività subordinata (art. 13 cpv. 3 Reg. 883/2004).*

Ciò vale per i docenti di musica che, oltre alla loro attività dipendente per le scuole di musica in Svizzera, esercitano anche un'attività indipendente nel loro Stato di residenza (prevalenza dell'attività lucrativa dipendente). Anch'essi sono assoggettati alle prescrizioni legali svizzere per il loro reddito complessivo, ivi incluso quello generato dall'attività indipendente nello Stato di residenza, e devono essere assicurati all'AVS/AI/IPG e AD svizzere.

3. *Una persona che esercita un'attività lucrativa subordinata in due o più Stati è soggetta alla legislazione dello Stato di residenza se in tale Stato esercita una parte sostanziale della sua attività, oppure se è alle dipendenze di più datori di lavoro aventi la propria sede in più Stati membri (art. 13 cpv. 1 lett. a Reg. 883/2004). Si parla di «parte sostanziale dell'attività» quando le ore di lavoro dedicate alla stessa e/o la retribuzione ricevuta per la stessa si attesta perlomeno al 25% (art. 14 cpv. 8 Reg. 987/2009).*

I docenti di musica attivi per un datore di lavoro in Svizzera e, contemporaneamente, per un altro datore di lavoro nel loro Stato di residenza, devono dunque essere assicurati nel loro Stato di residenza. Lo stesso vale nel caso in cui essi siano attivi per il medesimo datore di lavoro sia in Svizzera, sia nel loro Stato di residenza, dedicando tuttavia oltre il 25% delle loro ore di lavoro all'attività nello Stato di residenza oppure laddove la retribuzione ricevuta per il lavoro nello Stato di residenza fosse superiore al 25%.

Eccezione alle normative precedentemente illustrate:

Assunzione quale funzionario presso datori di lavoro di diritto pubblico

I docenti di musica delle scuole di canto e di musica riconosciute o gestite dai comuni, dalle associazioni di comuni o dai circondari, e che sono sostenute e mantenute con contributi statali e non sono pertanto gestite in forma commerciale, ma adempono un compito pubblico, sono considerati funzionari ai sensi del Regolamento (UE) n. 883/2004.

A tali docenti di musica si applicano le seguenti condizioni di assoggettamento all'assicurazione:

- *I docenti di musica che lavorano in Svizzera per una scuola di canto o di musica esclusivamente in veste di funzionari ai sensi di quanto summenzionato sono assoggettati alla legislazione svizzera e devono essere assicurati all'AVS/AI/IPG e AD svizzere (art. 11 cpv. 3 lett. b Reg. 883/2004).*

- *I docenti di musica che, contestualmente alla loro attività in Svizzera per una scuola di canto o musica in veste di funzionari ai sensi di quanto summenzionato, esercitano una o più attività dipendenti o indipendenti in uno Stato membro dell'UE, sono assoggettati per il loro reddito complessivo all'AVS/AI/IPG e AD svizzere (art. 13 cpv. 4 Reg. 883/2004).*

- *I docenti di musica attivi in veste di funzionari ai sensi di quanto summenzionato sia presso una scuola di canto o di musica in Svizzera, sia in uno Stato dell'UE, sono assoggettati unicamente per il loro reddito generato dall'attività in Svizzera all'AVS/AI/IPG e AD svizzere. Il reddito generato dall'attività di funzionario per un'unità amministrativa in seno all'UE è per contro assoggettato alle prescrizioni legali del corrispondente Stato UE (art. 11 cpv. 3 lett. b Reg. 883/2004).*

Il presente promemoria fornisce unicamente una panoramica generale. Per la valutazione dei singoli casi fanno esclusivamente stato le disposizioni legali.

Contatto

Associazione svizzera scuole di musica ASSM

Marktgasse 5

4051 Basilea

Tel. 0041 (0) 61 260 20 70 / info@musikschule.ch / www.verband-musikschulen.ch

Fonti

<http://www.bsv.admin.ch/themen/ueberblick/00003/index.html?lang=de>

<http://smv.ch/service/versicherungen-und-altersvorsorge-fur-freischaffende-musikerinnen/>

https://www.ahv-iv.ch/Portals/0/Documents/Internationale_Broschueren/Sicurezza-Sociale%2001-01-2014.pdf

<http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/index/page:1/lang:deu/category:62> (AVS/PC Messaggio n. 329 del 18.04.2013)